

**STATUTO**  
**" FONDAZIONE ITALIA DIGITALE ETS"-**

**Art.1 - Costituzione**

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Italia Digitale ETS", con sede in Firenze, via Dei Fossi n. 1.

La Fondazione ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di politiche legate al mondo digitale per affrontare nel migliore dei modi il cambiamento in atto nell'ambiente sociale, culturale, politico ed economico.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

**Art.2 - Uffici**

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione. attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Art. 3 - Scopi**

La Fondazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed esercita attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

La Fondazione si propone lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Fondazione ha, in particolare, lo scopo di contribuire allo sviluppo di politiche legate al mondo digitale necessarie per affrontare la trasformazione in atto nella società, nella politica, nella cultura, nell'economia. Le

continue ondate di innovazione tecnologica promuovono cambiamenti enormi che vanno affrontati con "regole di ingaggio" nuove per consentire il passaggio equilibrato dalla società verticale tradizionale alla cosiddetta "democrazia delle piattaforme", abitata da "cittadini digitali", che contraddistingue questo primo scorcio del XXI secolo.

Per far questo la Fondazione si interfaccia con gli stakeholder pubblici e privati quali le autorità pubbliche, ma anche le aziende private, i cittadini, tanto più se autorevoli e dotati di competenze distintive, altre fondazioni, enti e think tank. In questo senso la Fondazione costituisce in modo esplicito e intenzionale uno strumento di dialogo e di collaborazione, in particolare tra i due mondi del pubblico e del privato che faticano a trovare occasioni di scambio, di confronto e in ultima analisi di composizione armonica e coerente delle decisioni da cui dipende il futuro di tutti.

Alla luce di questa visione, i temi individuati come meritevoli di attenzione sono molteplici e si evolveranno nel tempo per consentire di raggiungere l'obiettivo primario, che è appunto quello di permettere l'elaborazione delle "tech policy" più adeguate per tutelare i vari soggetti, cittadini, aziende, enti e istituzioni, alla luce dei cambiamenti in atto. Tra questi temi è possibile citare: la comunicazione e l'informazione digitale; il copyright, nell'ambito dello sviluppo dei contenuti digitali; la cittadinanza digitale; le modalità corrette di sviluppo e di gestione dei dati e delle banche dati; la privacy, in particolare per quanto riguarda la gestione dei dati, e il ruolo della privacy nella c.d. "Economia dell'informazione"; le implicazioni e le conseguenze di DSA e DMA (Digital Service Act, Digital Marketing Act); le conseguenze dell'avvento dell'Intelligenza Artificiale, del 5G e di altre grandi innovazioni tecnologiche, quali anche la blockchain e la realtà aumentata o virtuale; il ruolo delle infrastrutture digitali, delle piattaforme e della "platform economy"; il ciclo dell'innovazione e le modalità di gestione delle continue ondate di nuova tecnologia; la transizione digitale sostenibile, etica e inclusiva; l'energia sostenibile e l'impatto del "bill energetico" del digitale; il ruolo degli strumenti digitali nello sviluppo dell'economia circolare: la natura e l'evoluzione dei servizi digitali; la geopolitica digitale.

La Fondazione vuole dunque porsi come luogo fisico e digitale in cui si incontrano gli stakeholder per parlare di questi temi e per elaborare soluzioni, inserendosi o stimolando questioni quali l'azione delle Authority (privacy, concorrenza, comunicazioni) su questi temi, seguendo lo sviluppo del dibattito in Italia e in Unione Europea e analizzando le necessarie evoluzioni della regolamentazione vigente fino a diventare un pezzo organico del dibattito pubblico su digitale e innovazione.

**Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse** Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comoda-

taria o comunque posseduti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private;

la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadget e simili);

- promuovere una serie di attività che permettono di sviluppare la propria missione e di recuperare le varie risorse necessarie al proprio sviluppo tra le quali occorre citare: attività di divulgazione e sensibilizzazione nei confronti dei vari pubblici coinvolti, ma anche del largo pubblico; iniziative editoriali che concorrano a questo scopo; organizzazione di convegni, dibattiti, festival, e più in generale di momenti di confronto e d'incontro; altre attività di networking; sviluppo di attività di ricerca, anche tramite la promozione di osservatori sulle diverse tematiche oggetto di attenzione; attività di formazione; attività di advocacy; partecipazione a bandi europei e nazionali nei settori di interesse, in autonomia o insieme ad altri soggetti autorevoli che condividono gli scopi e le finalità prefissate; partecipazione alla progettualità a livello politico, concorrendo eventualmente anche all'assegnazione di fondi per la partecipazione a progetti pubblici di sviluppo; attività di consulenza mirata nei confronti di stakeholder significativi e influenti, in modo da calare nella loro realtà le conseguenze delle policy individuate, e permettere il generale progresso sui temi.

#### **Art. 5 - Vigilanza**

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

#### **Art. 6 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;

- dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, an-

che nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 7 - Fondo di gestione II**

fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
  - dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori, dei Promotori e dei Sostenitori;
  - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Art. 8 - Esercizio finanziario**

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Generale deve approvare il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D. Lgs n. 117/2017 nonché dall'art. 14 D. Lgs n. 117/2017, ove ne ricorrano i presupposti. È compito del Consiglio di Amministrazione provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Generale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D. Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 9 - Fondatori Promotori**

Sono "Fondatori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, danno inizialmente vita alla Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, contributi in servizi, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio Generale.

#### **Art. 10 - Partecipanti Sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridi-

che, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio Generale, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. Il Consiglio Generale determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

#### **Art. 11 - Partecipanti**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono mediante versamenti una tantum o periodici.

#### **Art. 12 - Partecipanti Fondatori**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Fondatori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono mediante versamenti una tantum o periodici al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.15 del presente Statuto.

#### **Art.13 - Esclusione**

Il Consiglio Generale decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Sostenitori e Promotori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborare con le altre componenti della Fondazione;
- apertura di procedure di fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

#### **Art. 14 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Direttore Generale
- l'Assemblea di Partecipazione
- l'Organo di Controllo.

#### **Art. 15 - Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Hanno facoltà di entrare a farne parte i Fondatori nonché i soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell'art. 12.

La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio Generale ha il compito di:

- nominare, secondo il regolamento interno da adottarsi, i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 possano divenire Promotori Partecipanti Fondatori o Sostenitori;
- procedere alla nomina dei membri del Consiglio Generale;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;

- nominare il Presidente ed uno o più Vice Presidenti della Fondazione;
  - approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
  - approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
  - deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
  - deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
  - svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;
- Il Consiglio Generale ha facoltà di indicare al consiglio di amministrazione un Portavoce della Fondazione.

#### **Art.16 - Convocazione e quorum**

Le riunioni del Consiglio Generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione mediante email certificata (pec) e/o altri servizi di messaggistica istantanea, da recapitarsi a ciascun fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con email certificata (pec) e/o altri servizi di messaggistica istantanea, inviata con tre giorni di preavviso.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun membro può delegare per iscritto altro membro. Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.

Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Direttore Generale.

#### **Art.17 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri, eletti dal Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale, qualora lo ritenga utile ed opportuno, può nominare fino ad altri 12 (dodici) membri, scegliendoli in una rosa di nominativi di persone che ritenga particolarmente utili all'attività della Fondazione. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un massimo di 15 (quindici) membri. Il Consiglio Generale può determinare l'eventuale retribuzione del Presidente e l'eventuale gettone di presenza per i consiglieri di amministrazione.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di

Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio Generale deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica sino allo spirare del termine degli altri. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- proporre al Consiglio Generale le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- nominare i Promotori e Sostenitori, di cui agli articoli 9 e 10 del presente Statuto;
- proporre eventuali modifiche statutarie;
- nominare il Direttore Generale, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri o, su indicazione del Consiglio Generale, nominare un Portavoce della Fondazione e altri ruoli operativi utili al conseguimento degli obiettivi e delle linee generali di attività della Fondazione. Il Consiglio può istituire un Comitato Scientifico formato da personalità di vari settori affini agli obiettivi e alle attività della Fondazione.

#### **Art. 18 - Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con email certificata (pec) e/o altri servizi di messaggistica istantanea, spedita con almeno sei giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale e steso su apposito libro.

#### **Art. 19 - Presidente**

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e resta in carica per tre anni. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare

singoli compiti al o ai Vice Presidenti, i quali, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne svolgono le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

#### **Art. 20 - Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura e durata dell'incarico.

Il Direttore Generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione. In particolare, il Direttore Generale:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione. Propone al Consiglio di Amministrazione le iniziative promozionali che ritiene opportune.

#### **Art. 21 - Assemblea di Partecipazione**

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Promotori e dai Sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata.

#### **Art. 22 - Organo di controllo e revisione Contabile**

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

La fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando ricorrano i presupposti previsti dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compa-

tibili.

#### **Art. 23 - Clausola Arbitrale**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, scelti dal Presidente del Tribunale di Firenze. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà Firenze.

#### **Art. 24 - Scioglimento**

In caso di liquidazione o di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione o, comunque, in caso di accertata impossibilità a conseguire gli scopi indicati nell'art. 3, il patrimonio netto residuo dell'ente sarà devoluto ad enti che svolgano attività simili, senza fini di lucro.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che svolgono attività simili, ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

#### **Art. 25 - Clausola di rinvio**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, dei relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia. Il presente Statuto recependo le direttive emanate a seguito del Codice del Terzo Settore entra in vigore con la piena attuazione delle disposizioni del Registro Unico del Terzo Settore.